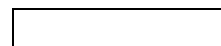


Civile Ord. Sez. 5 Num. 10572 Anno 2026  
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA  
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO  
Data pubblicazione: 21/04/2026



## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15918/2019 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale  
dello Stato

-ricorrente-

contro

Adolfo Manlio Rossi Tafuri, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullia  
Torresi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.  
7963/2018 depositata il 15/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal  
Consigliere Angelo Matteo Socci.

## **FATTI DI CAUSA**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello  
dell'Agenzia delle Entrate (in materia di impugnazione di avviso di  
accertamento catastale);

2. quest'ultima ricorre per cassazione con due motivi, integrati da una successiva memoria;

3. resiste con controricorso, integrato da tre memorie, il contribuente che chiede l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e privo di forma-contenuto, in subordine ne chiede il rigetto nel merito. Chiede, inoltre, la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ..

4. Con ordinanza interlocutoria, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di merito.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. È fondata la preliminare assorbente eccezione di tardività del ricorso per cassazione; il contribuente rileva che la sentenza oggi impugnata era stata notificata a mezzo PEC il 20 novembre 2018, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 15 maggio 2019 (il termine breve scadeva il 19 gennaio 2019).

2. L'Agenzia delle Entrate nella memoria eccepisce l'invalidità della notifica della sentenza in quanto notificata in copia uso studio, e non in copia autenticata. Nulla osserva sul contenuto della sentenza notificata.

Questa Corte di Cassazione già ha deciso la relativa questione con decisioni che si condividono («La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del

provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale)» Cass. Sez. 3, 29/03/2022, n. 10138, Rv. 664404 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 3, n. 3460 del 2025, non massimata).

L'Agenzia delle Entrate nulla ha eccepito sulla corrispondenza della copia notificata all'originale.

La notifica a mezzo PEC, pertanto, deve ritenersi valida anche per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

2. 1. Con l'introduzione del domicilio digitale le notificazioni, infatti, devono ritenersi validamente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata («A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi,

indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.» Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021, Rv. 660504 – 01; vedi anche ord. Sez. 5, n. 523 del 2025).

3. Non sussiste responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. in quanto l'orientamento di questa Corte di Cassazione (sulla validità della notifica della sentenza non in copia autentica ai fini del decorso del termine breve di impugnazione) si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso;

questo consolidamento della giurisprudenza, appunto successivo alla proposizione del ricorso, comporta al contempo la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,  
tenutasi da remoto .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla